

(N. 1613)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1951

Norme integrative e interpretative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini, ha disposto che l'Opera per la valorizzazione della Sila, cui è affidata l'attuazione della legge, provveda entro un termine di sei mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della legge stessa, alla pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione.

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, che ha esteso le norme della legge n. 230 ad altri territori, non ha stabilito un termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, ma solo quello del 30 giugno 1950, per la determinazione dei comprensori e per la organizzazione degli enti.

È chiaro che il termine decorre, dopo la costituzione degli enti di riforma, dalla determinazione dei comprensori, ma, poichè questa potrebbe avvenire, entro il 30 giugno 1951, in periodi diversi, è opportuno, ad evitare qualunque possibile equivoco, stabilire al 31 dicembre 1951 il termine massimo entro il quale i piani debbono essere depositati e pubblicati, tenendo però presente che la facoltà di depositare e pubblicare i piani spetta agli enti dal

momento della determinazione dei comprensori e che da quel momento il Governo ha la facoltà di emanare i provvedimenti di esproprio. Pertanto si appalesa necessario fissare altresì il termine entro il quale il Governo dovrà emanarli.

È opportuno chiarire (meglio di quanto non risulti dalle leggi n. 230 e n. 841) i criteri per la determinazione della indennità di esproprio nei confronti di coloro che non sono sottoposti, per quanto si attiene alla proprietà terriera, all'applicazione dell'imposta progressiva sul patrimonio.

A tal fine, ed a questi soli effetti, è d'uopo stabilire legislativamente che il valore dei terreni espropriati nei loro confronti viene commisurato a quello stabilito per l'applicazione dell'imposta straordinaria, previo accertamento del competente Ufficio delle imposte.

In armonia poi a quanto già stabilito dalla legge sulla bonifica integrale a favore dei consorzi, ai quali è consentito di ottenere dagli Uffici del catasto, mediante semplice rimborso delle sole spese effettivamente sostenute, i dati e le notizie che possono occorrere per lo svolgimento della loro attività istituzionale, è necessario accordare una analoga autorizzazione

anche agli enti di riforma, in vista della loro attività di preminente interesse pubblico.

La norma dell'articolo 4 intende dare una interpretazione autentica alle disposizioni dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in conformità della intenzione del legislatore, risultante dal combinato disposto degli articoli 4 e 20, e chiaramente espressa negli « Atti » parlamentari.

In tal modo viene eliminato qualsiasi eventuale dubbio, fonte di deprecabili liti.

Allo scopo di impedire che nel periodo che intercorre fra la delimitazione delle zone soggette alla legge 21 ottobre 1950 e la esecuzione dei piani di esproprio, i beni vengano trascurati o danneggiati per incuria del proprietario o, eventualmente, per un possibile suo malvolere, si ravvisa la necessità di stabilire delle sanzioni a carico dei responsabili.

Si ritiene, infine, di dovere attenuare, per alcuni casi, ben definiti, il divieto dall'espropriabilità, stabilito nell'articolo 5 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, delle superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

Con riferimento, poi, alla facoltà demandata al Governo dall'articolo 2 della legge n. 841 per l'istituzione degli enti che dovranno adempiere alle funzioni previste dalla legge stessa, è apparsa la convenienza di utilizzare, a questo scopo, la attrezzatura dell'Ente per le Bonifiche Albanesi, alla cui soppressione o trasformazione si doveva da tempo provvedere, essendo cessato lo scopo per il quale venne istituito.

E poichè alla soppressione occorre procedere con provvedimento legislativo, in quanto l'Ente venne istituito con la legge 14 giugno 1950, n. 1166; si è ravvisata l'opportunità di procedere in questa sede, per non dovere ricorrere ad un successivo ed apposito disegno di legge.

Data l'urgenza, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli enti di cui all'articolo 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951.

Agli stessi effetti, il termine indicato all'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 è prorogato al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennità di esproprio, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione della imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sarà opponibile, sempre a questi soli effetti, avanti le Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.

Art. 3.

Gli Enti di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati a trarre dagli atti di formazione e conservazione del catasto terreni - a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto - gli elementi occorrenti.

Per le medesime finalità gli Enti possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli Uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, s'intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949.

Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo

1950, n. 144, previste dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, s'intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950.

Art. 5.

Avvenuta la determinazione dei territori in cui avrà applicazione la legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo il disposto dell'articolo 1 della stessa legge, i proprietari dei terreni sottoponibili a espropriazione sono responsabili della conservazione del capitale fondiario sino al momento della effettiva espropriazione. Eventuali diminuzioni, menomazioni o deterioramenti di tale capitale potranno dar luogo a pagamenti di indennità.

Art. 6.

Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di esproprio e per ottenere la continuità territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, è data facoltà agli Enti di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'articolo 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 7.

L'Ente per le bonifiche albanesi (E.B.A.), istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 166, è soppresso.

I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e per il Territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66.

Il personale dipendente dall'Ente per le bonifiche albanesi è licenziato *ope legis* al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed altre indennità determinabili alla stregua delle norme legislative o contrattuali.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.